

4

- TRIBUNALE DI MODENA - GIUDICE DEL LAVORO -
- EST. DOTT. CONTE - 13-10-2022 - IMPIEGO PUBBLICO -
- INSEGNANTE - DISPENSA DAL SERVIZIO PER INCAPACITÀ DIDATTICA -
- ART. 519 D.LGS. N. 297/1994 - VIOLAZIONE DEL CONTRADDITTORIO -
- CONSEGUENZE - ALLEGATO AL VERBALE D'UDIENZA
- ANNULLAMENTO DEL
- DECRETO DI DISPENSA -
- REINSERIMENTO NELLE
- GRADUATORIE -

DEL 13 OTTOBRE 2022



TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di I° grado iscritta al N. 906/2021 R.G.

promossa da

_____, nato a _____ (_____) il _____ residente a _____ (C.F.: _____), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Fabrizio Fiorini e Angela Tedeschini;

RICORRENTE

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE (C.F. 80185250588), in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76; **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA** (C.F. 80062970373), in persona del Dirigente *pro tempore*;

UFFICIO VIII - AMBITO TERRITORIALE DI MODENA, in persona del Dirigente *pro tempore*;

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "AGOSTINO PARADISI" DI VIGNOLA (C.F. 80011210368), in persona del Dirigente *pro tempore*; rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato di Bologna;

RESISTENTI

Avente ad oggetto: personale docente – dispensa per incapacità didattica ex art. 512, D. Leg. n. 297/1994

CONCLUSIONI

Il procuratore del ricorrente conclude come da note conclusive del 07.09.2022:

“Adversis reiectis,

PREGIUDIZIALMENTE E/O INCIDENTALMENTE

Dichiaratane la rilevanza e la non manifesta infondatezza, voglia ritenersi sussistente la questione di legittimità costituzionale dell'art. 512 del d.lgs. n. 297 del 1994, dal quale discende che la dispensa per incapacità didattica è irrogata dal dirigente scolastico (anziché dall'ufficio dei procedimenti disciplinari o dagli Uffici dell'Amministrazione Scolastica di ambito gerarchico superiore) e dal quale discende che una tale misura irreversibile è totalmente sguarnita, nel procedimento che porta alla relativa applicazione, delle garanzie di contraddittorio difensivo previste nei procedimenti disciplinari disciplinati dagli articoli 55 e seguenti del d.lgs. n. 165 del 2001, ciò pertanto in violazione degli articoli 2, 3, 24, 35, 36 e 97 della Costituzione.

NEL MERITO

1_Accertare e dichiarare, per i motivi di cui in premessa, l'inefficacia e/o l'illiceità-nullità e/o l'illegittimità-annullabilità e, comunque, l'infondatezza ed ingiustificatezza del provvedimento di dispensa del ricorrente per incapacità didattica (dal servizio di docente a tempo determinato) di cui decreto di dispensa dal servizio della Dirigente scolastica prof.ssa _____ in data 26.5.2021, ricevuto in data 27.5.2021 (Doc. 3 in atti), con tutte le conseguenze di legge, ivi compresi gli effetti reintegratori, retributivi e contributivi dalla data del provvedimento alla scadenza del contratto a termine (31.8.2021).

2_Conseguentemente, nei rispettivi titoli di responsabilità, condannarsi il Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro-tempore, nonché l'Ufficio Scolastico Regionale Per l'Emilia Romagna, in persona del legale rappresentante pro-tempore, nonché l'Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Modena, in persona del legale rappresentante pro-tempore, nonché l'Istituto d'Istruzione Superiore “Agostino Paradisi”, in persona del legale rappresentante pro-tempore (ente irrogante la dispensa ancorché la relativa azione sia pacificamente riferibile e posta in essere nell'esercizio di una competenza riferibile allo Stato) e, in subordine, il solo Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro-tempore, ad adottare tutte le misure di legge conseguenti dall'invalidazione della

dispensa per cui è causa e, quindi, anche alla ricostituzione giuridica ed economica della posizione lavorativa del ricorrente a far data dal 27.5.2021 al 31.8.2021 ed al pagamento delle somme illegittimamente non corrisposte, oltre rivalutazione e interessi legali dalla data di maturazione del diritto al saldo.

3_In ogni caso, conseguentemente, accertare e dichiarare l'illiceità-nullità e/o l'illegittimità-annullabilità e, comunque, l'infondatezza ed ingiustificatezza – comunque disponendone la disapplicazione – della consequenziale determinazione della Dirigente Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Modena AOOCSAMO. Registro Ufficiale. U.0005318.04.06.2021 di cancellazione del ricorrente dalle graduatorie provinciali per le supplenze della provincia di Modena e dalle relative graduatorie di istituto (Doc. 4 in atti), adottandosi – in relazione ai rispettivi titoli di attribuzione, di competenza e di responsabilità – tutte le conseguenti misure di legge, nei confronti di Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro-tempore, nonché dell'Ufficio Scolastico Regionale Per l'Emilia Romagna, in persona del legale rappresentante pro-tempore, nonché dell'Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Modena, in persona del legale rappresentante pro-tempore, nonché dell'Istituto d'Istruzione Superiore "Agostino Paradisi", in persona del legale rappresentante pro-tempore e, in subordine, del solo Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro-tempore affinché, con decorrenza dal 26-27.5.2021, sia reintegrata e ripristinata la posizione del ricorrente nelle graduatorie provinciali per le supplenze della provincia di Modena e nelle relative graduatorie di istituto, in ogni caso dandosi ingresso a tutte le conseguenze di legge derivanti dall'invalidazione della dispensa per cui è causa.

Con vittoria di spese e compensi di avvocato.

Si insiste per l'ammissione dei seguenti mezzi di prova ed istruttori tutti ammissibili e rilevanti.”

Il procuratore del resistente conclude come da memoria difensiva del 06.09.2022: “Piacchia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:

- respingere le domande avversarie, siccome inammissibili e comunque infondate in fatto e in diritto;
- con vittoria di spese e compensi.”

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

DELLA DECISIONE

1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. del 14.10.2021, Raso Mario, premesso di aver ottenuto un incarico a tempo determinato presso l'Istituto Superiore "Agostino

Paradisi” di Vignola nell’a.s. 2020/2021, come docente di storia e filosofia (classe di concorso A019), chiedeva annullarsi il decreto di dispensa per incapacità didattica ex art. 512, D. Leg. n. 297/1994, adottato dal Dirigente Scolastico (prof.ssa Claudia Polo) in data 26.5.2021 e notificato il successivo 27.05.2021, con conseguente condanna dell’amministrazione scolastica alla ricostituzione giuridica ed economica della posizione lavorativa, dal 27.05.2021 al 31.08.2021, oltre al pagamento delle retribuzioni illegittimamente non corrisposte e al reinserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze della provincia di Modena e nelle relative graduatorie d’istituto. Egli, inoltre, instava per la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale onde scrutinare la legittimità costituzionale del citato art. 512, nella parte in cui assegna la competenza ad adottare il provvedimento della dispensa per incapacità didattica al Dirigente scolastico anziché all’Ufficio dei procedimenti disciplinari (U.P.D.) e nella parte in cui esclude le garanzie di contraddittorio difensivo previste per i procedimenti disciplinari regolati dagli articoli 55 e ss. del D. Lgs. n. 165/2001, in violazione degli articoli 2, 3, 24, 35, 36 e 97 della Costituzione.

Parte attrice lamentava: a) l’incompetenza del Dirigente scolastico ad irrogare il provvedimento sanzionatorio della dispensa; b) la violazione del diritto di difesa, essendo stata *“inibita ogni garanzia difensiva e di contraddittorio che, invece, sarebbe stata garantita applicandosi conformemente il plesso delle norme disciplinari di cui al d.lgs. n. 165 del 2001”*; c) l’infondatezza degli addebiti formulati nella relazione ispettiva del 14.04.2021, richiamata nel decreto di dispensa; d) il compimento di atti vessatori e discriminatori da parte del Dirigente scolastico, dei genitori e degli alunni dell’Istituto “Paradisi”.

2. Il MIUR, costituitosi oltre i termini di cui all’art. 416 c.p.c., contestava le eccezioni e deduzioni attoree e instava per il rigetto del ricorso.

3. Sul merito

3.1. La controversia di inserisce in una cornice fattuale incontrovertibile tra le parti. E' pacifico in atti che:

- [redacted] inserito nelle G.P.S. della provincia di Modena, è stato individuato quale destinatario di un incarico di docenza a tempo determinato presso l'Istituto Superiore "Agostino Paradisi" di Vignola, dal 18.09.2020 al 30.06.2021, come docente di storia e filosofia della classe di concorso A019;¹
- dopo le segnalazioni dei docenti, degli studenti e dei rappresentanti dei genitori, il Dirigente scolastico ha attivato azioni di monitoraggio e osservazioni in classe, nonché attività di tutoraggio da parte di docenti esperti per consentire l'inserimento del ricorrente nel contesto scolastico e garantirne la crescita professionale;
- a seguito della richiesta dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Modena e dei rappresentanti genitori, il Ministero ha disposto un accertamento ispettivo presso l'Istituto "Paradisi" di Vignola, *"volto a valutare la correttezza ed efficacia del comportamento didattico - professionale del docente [redacted]"* (cfr. pag. 2 relazione ispettiva prot. n. 6504);²
- l'indagine ispettiva è iniziata il 26.02.2021 e si è conclusa con la relazione prot. n. 6504 del 14.04.2021, a firma dell'Ispettrice [redacted] del Nucleo Ispettivo dell'Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia-Romagna;
- nelle conclusioni della relazione ispettiva si legge: *"Sulla base delle evidenze rilevate in fase di accertamento si ritiene che le criticità in materia di competenze disciplinari, metodologico-didattiche e di valutazione degli apprendimenti riscontrate a carico del docente [redacted] possano risultare pregiudizievoli per un proficuo processo di apprendimento degli studenti delle classi a lui assegnate. Pertanto, tenuto conto di quanto accertato in fase ispettiva, considerato anche che le azioni di tutoraggio, messe in atto dalla scuola nel periodo dicembre 2020-febbraio 2021 al fine di supportare il docente in ambito metodologico e didattico, non hanno prodotto i miglioramenti*

¹ Cfr. doc. 2 fascicolo ricorrente.

² Cfr. doc. 29 fascicolo ricorrente.

attesi, si propone per il docente a tempo determinato , classe di concorso A019 (Storia e Filosofia), in servizio per l'a.s. 2020-2021 presso l'Istituto di Istruzione Superiore "Paradisi" di Vignola (Mo), l'applicazione dell'art. 512 del decreto legislativo n. 297 del 1994 per incapacità didattica" (cfr. pag. 24);

- sulla base delle risultanze dell'indagine ispettiva e in accoglimento della proposta formulata dall'ispettrice ministeriale, il Dirigente Scolastico ha disposto la dispensa dal servizio del prof. per incapacità didattica, ai sensi dell'art. 512, D. Leg. n. 297/1994, con conseguente risoluzione del contratto a tempo determinato del 18.09.2020.³

3.2. Parte attrice eccepisce, preliminarmente, l'incompetenza del Dirigente scolastico ad adottare il provvedimento di dispensa, trattandosi di atto assimilabile al recesso datoriale e quindi riservato all'Ufficio per i procedimenti disciplinari.

La difesa erariale contesta l'eccezione attorea e rileva come *"la dispensa dal servizio per incapacità didattica, ex art. 512 del d.lgs.n. 297 del 1994, non ha natura disciplinare (e non può, quindi, essere irrogata dall'ufficio dei procedimenti disciplinari, come vorrebbe il ricorrente), trattandosi di atto che si limita a constatare l'oggettiva inidoneità del docente a svolgere le mansioni inerenti all'insegnamento"*.

L'art. 55 bis, D. Lgs. n. 165/2001 dispone: *«1. Per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l'irrogazione della sanzione del rimprovero verbale, il procedimento disciplinare è di competenza del responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente. Alle infrazioni per le quali è previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo. 2. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento e nell'ambito della propria organizzazione, individua l'ufficio per i procedimenti disciplinari competente per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale e ne attribuisce la titolarità e responsabilità.»* Con specifico riferimento al personale scolastico, il comma 9 quater stabilisce che *«Per il personale docente, educativo e amministrativo,*

³ Cfr. doc. 3 fascicolo ricorrente.

tecnico e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, il procedimento disciplinare per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni fino alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni è di competenza del responsabile della struttura in possesso di qualifica dirigenziale e si svolge secondo le disposizioni del presente articolo. Quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento disciplinare si svolge dinanzi all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari.» Quanto alla potestà sanzionatoria del dirigente scolastico, la Suprema Corte ha statuito che «*in tema di sanzioni disciplinari nel pubblico impiego privatizzato, al fine di stabilire la competenza dell'organo deputato a iniziare, svolgere e concludere il procedimento, occorre avere riguardo al massimo della sanzione disciplinare come stabilita in astratto, in relazione alla fattispecie legale, normativa o contrattuale che viene in rilievo, essendo necessario, in base ai principi di legalità e del giusto procedimento, che la competenza sia determinata in modo certo, anteriore al caso concreto ed oggettivo, prescindendo dal singolo procedimento disciplinare»* e che «*al procedimento disciplinare del personale docente della scuola, relativamente ai fatti rilevanti per i quali la notizia dell'infrazione risulti acquisita dagli organi dell'azione disciplinare dopo il 16.11.2009, fermo restando le sanzioni disciplinari previste dal d.lgs. n. 297 del 1994, si applicano le regole procedurali di cui all'art. 55 bis del d.lgs. n. 165 del 2001 introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2009»* (Cass. n. 28111/2019, Cass. n. 30226/2019).

La questione agitata in giudizio è stata affrontata e risolta dalla giurisprudenza di legittimità. Con orientamento oramai consolidato, condiviso da questo giudice, è stata riconosciuta la competenza del dirigente scolastico ad adottare la dispensa dal servizio per incapacità didattica, ex art. 512, D. Lgs. n. 297/1994. Per tutte Cass. n. 17967/2016: «*In tema di pubblico impiego privatizzato, la dispensa dal servizio per esito sfavorevole della prova del personale scolastico, in quanto atto gestionale*

del rapporto di lavoro, appartiene alla competenza del dirigente scolastico ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. n. 165 del 2001, nonché dell'art. 14 del d.P.R. n. 275 del 1999, non rientrando tra le competenze escluse dall'art. 15 del predetto d.P.R., o "da altre disposizioni" che esplicitamente riservino l'attribuzione di funzioni all'amministrazione centrale o periferica" (nello stesso senso Cass. n. 9129/2008, Cass. n. 26084/2007). Quindi l'atto di dispensa è stato legittimamente adottato dal dirigente dell'Istituto "Paradisi" di Vignola.

Parimenti infondate doglianze relative alla disparità di trattamento rispetto ai procedimenti disciplinari regolati dagli artt. 55 e ss. del T.U. n. 165/2001. La giurisprudenza, infatti, ha escluso la natura disciplinare dell'atto di dispensa per incapacità didattica, in quanto atto reso *"all'esito di un giudizio che seppur valutativo è privo di natura discrezionale, si limita a constatare l'oggettiva inidoneità del docente a svolgere le mansioni inerenti all'insegnamento"*. Da qui l'inapplicabilità delle norme dettate per i procedimenti disciplinati dal D. Lgs. n. 165/2001 (cfr. Cass. n. 6742/2022, Cass. n. 10438/2012). A fronte di tale condivisibile orientamento giurisprudenziale, deve ritenersi manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata nel ricorso introduttivo del giudizio, stante la differente natura giuridica degli atti sanzionatori e del provvedimento di dispensa per incapacità didattica *"che, come da tempo evidenziato anche dalla giurisprudenza amministrativa (C.d.S. n. 3024/2005; C.d.S. n. 2495/2000), non discende da comportamenti colpevoli dell'insegnante e, pertanto, non implica una responsabilità né postula un giudizio di proporzionalità, perché la dispensa non ha carattere sanzionatorio, trattandosi di atto che si limita a constatare l'oggettiva inidoneità a svolgere la funzione di insegnante. Il giudizio non ha natura discrezionale, proprio perché si muove sul piano dell'accertamento, con la conseguenza che lo stesso, seppure necessariamente valutativo, si deve fondare su dati oggettivi convergenti tra loro e sintomatici della mancanza di attitudine all'impiego"* (Cass. n. 6742/2022).

3.3. Ricorre, invece, la violazione delle garanzie difensive e del contraddittorio denunciata dal ricorrente. Questi lamenta la carenza delle garanzie procedurali a presidio del diritto di difesa, con lesione dei principi costituzionali di eguaglianza e buon andamento dell'amministrazione previsti dagli artt. 3, 24 e 97 Cost.⁴

E' pur vero che la fattispecie in esame è sottratta alla proceduralizzazione fissata dagli artt. 55 e ss. del T.U. pubblico impiego. Tuttavia, secondo pacifica giurisprudenza, anche di matrice costituzionale, l'amministrazione scolastica deve garantire all'interessato la partecipazione al procedimento. Nella sentenza n. 240/1997 la Corte Costituzionale ha stigmatizzato i meccanismi di dispensa che non garantiscano il contraddittorio endoprocedimentale: *"Questa Corte non può non ribadire l'illegittimità dei meccanismi di destituzione o di dispensa dal servizio che abbiano carattere automatico e, comunque, siano strutturati in modo tale da non consentire la partecipazione dell'interessato al procedimento disciplinare, risultando violato il fondamentale canone di razionalità normativa (sentenza n. 971 del 1988 e, poi, fra le varie, sentenze nn. 363 del 1996, 126 del 1995, 134 del 1992, 415 e 104 del 1991). Nella specie, la mancata previsione della partecipazione dell'interessato vulnera le garanzie procedurali, poste a presidio della difesa, e lede così il buon andamento dell'amministrazione militare sotto il profilo della migliore utilizzazione delle risorse professionali"* (ex multis nn. 971/1988; 104/1991; 415/1991; 134/1992; 363/1996). Analogamente, con la pronuncia n. 126/1995 è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 33, L. n. 599/1954 - avente ad oggetto la dispensa dal servizio del sottufficiale non idoneo a disimpegnare le attribuzioni del proprio grado - nella parte in cui non prevede che al dipendente sia assegnato un termine per presentare, ove creda, le proprie osservazioni e gli sia data la possibilità di essere sentito personalmente, in quanto disciplina carente delle garanzie procedurali poste a presidio della difesa.

⁴ Cfr. pagine 20,22,42 del ricorso.

Sulla scorta della richiamata giurisprudenza costituzionale e con specifico riferimento al provvedimento di dispensa per incapacità didattica, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che la procedura di dispensa deve comunque far *“salva l'esigenza che il procedimento adottato garantisca effettivamente il necessario contraddittorio. Si tratta di un principio che discende dalla necessità di interpretare la normativa, silente sul punto, in termini orientati al rispetto della giurisprudenza del Giudice delle leggi che, da tempo, ha escluso la legittimità costituzionale di meccanismi di dispensa dal servizio che abbiano carattere automatico e siano strutturati in modo tale da non consentire la partecipazione dell'interessato al procedimento (cfr. Corte Cost. n. 240/1997 e la giurisprudenza ivi richiamata in motivazione)”*; ancora *“6.2. Il rispetto del contraddittorio, peraltro, implica solo che il diritto di difesa debba essere assicurato e, quindi, che il docente sia portato a conoscenza dell'avvio del procedimento e che sia messo in condizione di accedere agli atti e di interloquire con l'amministrazione prima dell'adozione dell'atto, atteso che, come è intuitivo, la difesa si può validamente esercitare anche mediante strumenti diversi dall'audizione personale, ove questa non sia imposta dal legislatore”* (cfr. Cass. n. 6742/2022, Cass. n. 10438/2012).

La Corte costituzionale ha aggiunto che le garanzie procedurali previste dagli artt. 7 e 9 della L. n. 241/1990 sono idonee a garantire il rispetto del principio *audiatur ed altera pars* (C. Cost. n. 57/1995 e C. Cost. n. 126/1995, Cass. n. 6742/2022). Così la pronuncia n. 57/1995: *“[...] il coinvolgimento dei soggetti interessati ed il momento di partecipazione che ne deriva, si pongono come fase indefettibile di un procedimento che può concludersi abilitando il datore di lavoro ad applicare una misura afflittiva. La necessità di comunicare l'avvio di una fase conoscitiva (del resto riconducibile all'art. 7, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che ha carattere generale ed è quindi integrativa anche di procedimenti amministrativi disciplinati da disposizioni anteriori: v. sentenza n. 311 del 1994) e la conseguente possibilità per gli interessati di presentare memorie e documenti,*

appartengono quindi ad un momento procedimentale che risponde [...] ad un'esigenza di imparzialità e di buon andamento (cfr. sentenza n. 197 del 1994)".

A seguito all'emanazione della L. n. 241/1990, contenente norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti, la giurisprudenza amministrativa ha affermato che l'avviso di procedimento deve precedere ogni atto idoneo a incidere sulla posizione del soggetto interessato all'azione della pubblica amministrazione, attecchendosi a requisito di legittimità del provvedimento conclusivo. In termini la pronuncia del Consiglio di Stato n. 1238/1999: *"L'avviso di avvio del procedimento amministrativo di cui all'articolo 7 della Legge 7 agosto 1990, n.241, il quale consente la partecipazione del privato interessato all'attività dell'Amministrazione, è richiesto anche nei casi dell'adozione di provvedimenti vincolati che possono produrre nei confronti del soggetto effetti diretti o comunque pregiudizievoli e, quindi, anche, per il provvedimento di decadenza per assenza ingiustificata dal servizio"* (cfr. anche Cons. Stato n. 13437/2004).

Premesso tutto ciò in diritto, si rileva come nel caso di specie non siano state rispettate le garanzie procedurali idonee a rendere effettivo il diritto di difesa nella fase amministrativa del procedimento di dispensa, attivato al termine dell'indagine ministeriale. Non risulta dagli atti di causa che l'amministrazione procedente abbia inviato al ricorrente la comunicazione di avvio del procedimento, né vi è prova che il docente sia stato messo nelle condizioni di interloquire con l'amministrazione prima dell'adozione dell'atto impugnato. Il Dirigente scolastico, infatti, ha comunicato il provvedimento di dispensa senza osservare il necessario contraddittorio. Il prof. non è stato posto nelle condizioni di esporre le proprie ragioni mediante memorie difensive scritte o mediante audizione personale dinanzi all'organo deputato all'adozione dell'atto finale. Il ricorrente è stato sentito dal funzionario ispettivo in data 26.02.2021, primo giorno di ispezione (cfr. pag. 19-21 relazione prot. n. 6504). Tuttavia, al termine dell'indagine ispettiva l'amministrazione scolastica non ha messo a disposizione del docente gli atti della

procedura di dispensa, né essa ha assegnato all'interessato un termine a difesa per replicare alle risultanze emerse nel corso dell'accertamento ispettivo, riepilogate nella relazione n. 6504. Su quest'ultimo atto, quale antecedente logico-giuridico della dispensa ex art. 512, non è stato garantito il contraddittorio con il docente. L'azione amministrativa si è conclusa con l'adozione di un provvedimento unilaterale della P.A., privo di una qualsiasi forma di partecipazione o interlocuzione da parte dell'interessato. Orbene, il mancato rispetto delle garanzie difensive si traduce in un *vulnus* ai principi costituzionali presidiati dagli artt. 24 e 97 Cost. Da qui l'illegittimità dell'atto di dispensa oggetto di impugnazione.

3.4. La domanda di risarcimento danni va accolta nei seguenti limiti.

Il risarcimento del danno non è una conseguenza automatica dell'accertamento della illegittimità dell'atto amministrativo ma richiede sempre la positiva verifica di tutti i presupposti previsti dalla legge ed in particolare degli elementi costitutivi dell'illecito civile di cui all'art. 2043 cod. civ. L'onere di supportare con idonei elementi probatori il danno subito è posto a carico del ricorrente che, nella fattispecie, ha assunto quale danno patito a causa dell'illegittimo comportamento dell'amministrazione quello corrispondente alla perdita delle retribuzioni del periodo successivo al recesso dal contratto a tempo determinato del 18.09.2020. Nella fattispecie, l'ingiustizia del danno è integrata dalla lesione, in assenza di una causa giustificativa, del diritto soggettivo alla prosecuzione del rapporto a tempo determinato sino alla scadenza naturale (30.06.2021). Sussiste, pertanto, un nesso di causalità immediata e diretta tra il provvedimento impugnato e il mancato conseguimento delle retribuzioni. L'illegittimità della dispensa giustifica la condanna del Ministero alla corresponsione delle retribuzioni non percepite a causa del recesso *ante tempus*, limitatamente al periodo 27.05.2021 – 30.06.2019, nella misura prevista dal CCNL di settore, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.

La statuizione di condanna investe solamente il Ministero dell'Istruzione, unico legittimato passivo nei procedimenti riguardanti i rapporti di lavoro del personale docente e ATA. In tal senso la pacifica giurisprudenza di legittimità: *"anche dopo l'estensione della personalità giuridica, per effetto della legge delega n. 59/1997 e dei successivi provvedimenti di attuazione, ai circoli didattici, alle scuole medie e agli Istituti di istruzione secondaria, il personale ATA e docente della scuola si trova in rapporto organico con l'Amministrazione della Pubblica Istruzione dello Stato, a cui l'art. 15 del D.P.R. n. 275/1999 ha riservato le funzioni relative al reclutamento del personale, e non con i singoli Istituti, che sono dotati nella materia di mera autonomia amministrativa. Ne consegue che, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la legittimazione passiva del Ministero, mentre difetta la legittimazione passiva del singolo Istituto"* (Cass. n. 6372/2011, Cass. n. 21276/2010, Cass. n. 20521/2008).

4. Sulle spese di lite

Le spese di lite devono essere poste a carico del Ministero resistente in forza del principio della soccombenza *ex art. 91 c.p.c.*, da liquidarsi secondo i parametri del D.M. n. 55/2014.

P.Q.M.

Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:

1) ACCOGLIE il ricorso e, per l'effetto, annulla il decreto di dispensa per incapacità didattica *ex art. 512, D. Leg. n. 297/1994*, adottato dal Dirigente Scolastico in data 26.5.2021 e condanna il Ministero dell'Istruzione al reinserimento di]

nelle graduatorie provinciali per le supplenze della provincia di Modena e nelle relative graduatorie d'istituto;

2) CONDANNA il Ministero dell'Istruzione a corrispondere al ricorrente le retribuzioni spettanti in forza del contratto a tempo determinato del 18.09.2020, limitatamente al periodo 27.05.2021 - 30.06.2021, oltre interessi legali e

rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;

3) CONDANNA il Ministero dell'Istruzione a rifondere le spese di lite in favore del ricorrente, che liquida nella complessiva somma di €. 2.000,00, oltre rimborso spese generali *ex art. 2, D.M. 55/2014* nella misura del 15%, I.V.A. (se dovuta), e C.P.A.

Modena, 13 ottobre 2022

Il Giudice del Lavoro
dott. Vincenzo Conte